



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 319/2023

23

All'udienza collegiale del giorno **18/01/2024** ore **11:00**

PRESIDENTE Dr. COCO CARLO
Giudice/Consigliere Dr. VEZZOSI ELENA
Giudice/Consigliere Dr. ANGELINI MARCELLA

Relatore

Con l'assistenza dell'addetto UPP sottoscritto

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

ARMAROLI GIANCARLO

Avv. PASSAMONTI NUNZIO

Avv. LEGGIERI DAMIANO

Convenuto principale

INPS

Avv. CASCIO ESTER

Avv. VESTINI RENATO

È comparso per il procuratore del ricorrente, l'avv. Leggieri.

È comparso per il procuratore del resistente, l'avv. Vestini.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

L'avv. Vestini esibisce al Collegio gli originali della diffida dell'INPS ricevuta dal sig. Armaroli in data 13/06/2016 e l'originale della risposta dell'avv. Pergola datata 14/6/2023 e ricevuta il 15/06/2023, di cui vi è già copia in atti.

LA CORTE

Riunisce il procedimento di sospensiva alla presente causa di merito.

Trattiene la causa in decisione. Si riunisce in Camera di Consiglio per deliberare.

Dato atto di quanto sopra pronuncia la sentenza ordinanza come da provvedimento allegato di cui viene data lettura in udienza. Chiuso alle ore 15,35,

Il Funzionario Addetto Upp

Dott.ssa Rossella Nicastro

Rossella Nicastro

Il Presidente

Dott. Carlo Coco

Carlo Coco



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
<u>20/2024</u>
Depositata il
<u>18/01/2024</u>
R.G. n. <u>319/23</u>
Cron. n. <u>82/2024</u>

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Elena Vezzosi

Consigliere

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

ha pronunciato ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 319 / 2023 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 98 / 14.10 - 15.12.2022,
avente ad oggetto: opposizione a d.i. - accertamento negativo crediti
previdenziali,
posta in decisione all'udienza collegiale del 18.1.2024,

promossa da:

Armaroli Giancarlo

rappresentato e difeso dagli Avv. Nunzio Passamonti e Damiano Leggeri e
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Parma - appellante

nei confronti di:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Ester Cascio e Renato Vestini ed elettivamente
domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Bologna - appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
sentite le parti e udita la lettura delle conclusioni assunte dai rispettivi
procuratori, come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Ferrara, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, ha respinto, con condanna alle spese processuali, l'opposizione proposta da Armaroli Giancarlo avverso il decreto ingiuntivo n. 66 / 2021 emesso a favore dell'INPS per il pagamento della complessiva somma di € 280'470,00 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti e connesse sanzioni civili (oltre ad ulteriori sanzioni ed interessi sino al saldo effettivo, ed oltre alle spese della procedura monitoria) richiesto in forza di verbale unico di accertamento e notificazione n. FE411/-3-01 del 27.10.2011 con il quale erano stati riqualificati come prestatori di lavoro subordinato i "volontari" operanti presso l'Associazione Onlus-Pubblica Assistenza Sette Lidi (e retribuzioni le erogazioni denominate come rimborsi spese) con individuazione, quali responsabili personalmente e solidalmente, dei tre presidenti dell'associazione succedutisi pro tempore (Armaroli Giancarlo, per il periodo fino al 28.2.2010, Pandolfini Luca, per il periodo dal 1.3.2010 al 21.2.2011, e De Mizio Giovanni, procuratore speciale dal 22.2.2011).

Col proposto appello – cui resiste ritualmente costituito, l'INPS – Armaroli Giancarlo ripropone eccezioni e istanze già svolte nel corso del primo grado del giudizio e, con puntuale, esaustiva e condivisibile motivazione, già respinte dal primo Giudice.

Conseguentemente, qui richiamata e recepita detta sentenza anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c., nonché le più ampiamente dispiegate difese a conforto espresse dall'INPS, ricorrono gli estremi per la pronuncia immediata, ex art. 436-bis c.p.c., della manifesta infondatezza dell'appello.

E' infatti vero che:

- l'INPS è facoltizzata al ricorso alle procedure esecutive dell'iscrizione a ruolo o dell'emissione di avviso di addebito, pro tempore previste, per l'esazione dei crediti previdenziali, ma tale agevolazione non preclude affatto, per pacifica giurisprudenza, il ricorso agli strumenti ordinari, come nella fattispecie;
- la prova del ricevimento da parte dell'Armaroli in data 13.6.2016 della diffida ad adempiere datata 6.6.2016, interruttiva del termine di prescrizione del credito, è correttamente desunta dalla lettera in data 15.6.2016 di puntuale riscontro alla stessa diffida (v. riferimenti conformi nei due documenti) sottoscritta dall'Avv. Luciano Pergola *"a nome e per conto di Giancarlo Armaroli"*, lettera di per sé non disconosciuta e in relazione alla quale non hanno fondamento le elucubrazioni dispiegate a pag. 13 / 14 dell'appello tendenti ad escludere la conoscenza dell'atto presupposto in capo al contribuente;
- detta inconfutabile prova esclude il rilievo processuale della querela di falso (art. 222 c.p.c.) circa la sottoscrizione della cartolina di ricevimento della

diffida, con esclusione, dunque, della necessità di dare ingresso all'incombente di cui alla (anche qui ribadita) istanza dell'opponente / appellante perché superflua;

- l'acquisizione della risposta alla diffida del patrono dell'Armaroli in sede di vaglio dell'ammissibilità della querela di falso della sottoscrizione della cartolina di ricevimento della diffida, di cui l'INPS confermava volersi avvalere, è cronologicamente corretta e del tutto conforme ai principi giurisprudenziali evocati dal primo Giudice nell'ordinanza in data 7.5.2022 e in sentenza;

- appare infine incomprensibile l'assunto secondo cui il Giudice avrebbe invertito l'onere della prova richiedendo l'esibizione dei verbali delle prove assunte nel giudizio riguardante la medesima fattispecie – genuinità o meno dei rapporti di volontariato instaurati dai collaboratori della Onlus, concluso con la reiezione delle opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni dell'ITL, passata in giudicato la sentenza di questa Corte n. 330 / 2019 – all'Armaroli, che era stato parte del giudizio ed ovviamente non all'INPS che a detto processo era rimasto estraneo, anche in relazione al profilo dell'utilizzabilità di tali verbali quali prove atipiche assunte con piena garanzia del contraddittorio proprio nei confronti dell'Armaroli (prove nel merito concludenti in congiunzione coi documenti prodotti in causa) (v. ordinanza in data 1.8.2022 nonché p.fo 7 della sentenza).

All'integrale reiezione dell'appello consegue la condanna alle spese a favore dell'INPS di cui al dispositivo, trattandosi di c.d. "doppia conforme", giusta parametri per grado, attività (tre fasi) e valore (euro 280'470,00) ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i.,

Al rigetto integrale dell'appello consegue l'applicabilità del novellato disposto dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., respinge l'appello, integralmente confermando, per l'effetto, la gravata sentenza.

Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio, che liquida, per compensi, in euro 15'294,00, oltre accessorie tutte come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna il 18.1.2024

Il Presidente

Dott. Carlo Coco



ADDETTO UPP

DOTT.SSA ROSELLA NICASTRO

Rosella Nicastro

